

CAMERA DEI DEPUTATI

N.58

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (58)

(articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

Trasmesso alla Presidenza il 21 novembre 2018

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/426 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016, SUGLI APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/142/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE che ha, a sua volta, provveduto alla codificazione ed abrogazione della direttiva 90/396/CEE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi da 1 a 3;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

ART. 2

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083)

1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al primo comma, le parole "gli apparecchi," sono soppresse;
- 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.";

b) all'articolo 3:

- 1) al primo comma, le parole "gli apparecchi," sono soppresse;
- 2) al secondo comma, le parole "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno";
- 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) n. 2016/426.

Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche,



nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.”;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“ART. 4

(Vigilanza)

1. La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.”;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5

(Sanzioni)

1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro sino a quarantacinquemila euro.
2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio



con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro sino a trentamila euro.

3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/426 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro sino a quindicimila euro.
 4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro sino a cinquantamila euro.
 5. Il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.
 6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
 7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di Commercio competente per territorio.
- e) l'articolo 6 è abrogato.

ART. 3

(Disposizioni finali)

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del regolamento stesso.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

(Entrata in vigore)



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

